

IL TRIBUNALE FEDERALE

Riunitosi in videoconferenza su piattaforma Microsoft Teams messa a disposizione dalla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), così composto:

- **Avv. Stefano Ciulli** – Presidente f.f.
- **Avv. Giorgio Santini** – Componente Relatore
- **Avv. Massimiliano Di Girolamo** - Componente

per decidere in ordine al deferimento nei confronti del **sig. Francesco Pedretti** (tessera fise n. 50054440 – CF. PDRFNC00B28B034Z) nonché nei confronti di **F.P. Performance Horses SSD RL** (od. aff. n. 41017409 – CF: 03097780344), emesso per la violazione delle seguenti norme e principi:

1) Art. 1.1 del Regolamento di Giustizia FISE il quale prevede che *“costituisce illecito disciplinare ogni azione od omissione, sia essa dolosa o colposa, tenuta in ambito federale e/o associativo e/o sportivo, che violi le norme stabilite dai Principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali del CONI, delle Discipline Sportive Associate, dal Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI, dal Codice della Giustizia Sportiva del CONI, dallo Statuto Federale, dalle relative Norme di attuazione, dal Regolamento Generale, dal presente Regolamento nonché dai Regolamenti delle singole discipline sportive, dal Regolamento Antidoping WADA, dal Regolamento Sanitario, dal Regolamento Veterinario e da tutte le altre disposizioni federali”*:

2) art. 1.2 del Regolamento di Giustizia FISE il quale prevede che *“costituiscono, altresì, illeciti disciplinari i comportamenti in contrasto con i doveri di correttezza, lealtà e probità comunque riferibili all’attività sportiva e/o federale, cui sono tenuti, nei confronti di chiunque, tutti i Tesserati”*;

3) art. 1.3 lett. c), del Codice dei Comportamento Sportivo il quale prevede che “*è altresì sanzionabile [...] ogni atto irrispettoso, offensivo, minaccioso o di violenza di genere o anche solo potenzialmente lesivo*”;

4) art. 1, comma 1, del Codice di Comportamento Sportivo il quale prevede che “*I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono obbligati all'osservanza delle norme statutarie, regolamentari e sulla giustizia, nonché delle altre misure e decisioni adottate dal CONI e dall'Ente di appartenenza, ivi compreso il presente Codice. Essi sono tenuti ad adire previamente agli strumenti di tutela previsti dai rispettivi ordinamenti*”.

5) art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo il quale prevede che “*I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva*”;

6) art. 10, comma 1, dello Statuto FISE il quale stabilisce che “*i Tesserati si impegnano a rispettare lo Statuto e i Regolamenti della F.I.S.E., i Principi di giustizia sportiva emanati dal C.O.N.I., il Codice della Giustizia Sportiva nonché le deliberazioni e decisioni adottate dagli Organi federali nel rispetto delle competenze statutarie e ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni federali*”;

7) art. 2.1. del Codice Etico e Comportamentale degli istruttori, tecnici e staff tecnico federale, secondo cui “*Gli istruttori devono impegnarsi a operare nel rispetto dei principi etici e morali universalmente riconosciuti, mantenendo un comportamento che possa essere da esempio. Costituiscono comportamenti rilevanti ai fini del presente Regolamento: 1) l'abuso psicologico; 2) 3) 4) 5) 6) 7) l'abuso fisico; le molestie e gli abusi sessuali; il bullismo, il cyberbullismo e i comportamenti discriminatori; l'abuso dei*

mezzi di correzione; l'omissione negligente di assistenza molestie e violenze sul luogo di lavoro”;

8) art. 2.1. del Codice Etico e Comportamentale degli istruttori, tecnici e staff tecnico federale, secondo cui: *“Gli istruttori seguono i seguenti principi: • rispettare la Legge, i Regolamenti federali e le regole della società civile; • non utilizzare ed essere severi verso chi usa sostanze proibite, sia per l'uomo e sia per il cavallo; • segnalare ai genitori eventuali situazioni di disagio del minore percepite o conosciute anche indirettamente, come l'utilizzo da parte del minore di droghe anche leggere; • essere un esempio per i propri allievi soprattutto se minori, mantenere uno stato di forma fisica adeguata a un contesto sportivo, nonché tenere modelli comportamentali confacenti all'ambiente sportivo e agonistico; • trattare tutti in egual modo, ponendo la medesima attenzione e dedicando lo stesso tempo, rispetto e dignità sia ai più talentuosi che ai meno dotati; • rispettare le fasi di crescita e maturazione di ogni allievo e di ogni cavallo atleta e anteporre il suo benessere psico/fisico a qualunque vittoria o risultato, sia di squadra che individuale; • l'allenamento e la difficoltà della gara devono rispettare lo sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell'allievo e del cavallo atleta e devono basarsi sui bisogni e gli interessi dell'allievo e del cavallo atleta; • aggiornarsi e documentarsi per saper riconoscere e gestire situazioni di disagio sociale e di bullismo dei propri allievi oppure rivolgersi a esperti in materia; • un istruttore deve evitare situazioni di imbarazzo con propri allievi, tanto più se minori, linguaggi scurrili e comportamenti molesti o provocatori, anche se causati in tutto o in parte dagli stessi allievi. Non coinvolgere i propri allievi in giochi scatenati o provocanti da un punto di vista fisico o sessuale [...]”.*

per avere trasmesso alla minore omissis una pluralità di messaggi dal contenuto esplicitamente sessuale, comprendenti richieste di natura intima e l'invio di fotografie di carattere privato.

La condotta è aggravata ai sensi dell'art. 8.1. lett. a), b), c) e f) del Regolamento di Giustizia FISE.

Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di Giustizia Sportiva FISE il deferimento è emesso nei confronti dell'ente di appartenenza del deferito, ritenuto responsabile per le suddette violazioni.

P.Q.M.

Il Tribunale, come sopra composto,

APPLICA

- al sig. **Francesco Pedretti** la sospensione di anni due ex art. 6.1. nn. IV, V, VI e XI del Regolamento di Giustizia FISE e l'ammenda di euro 8.000,00 ex art. 6.1. n. II, detratto il presofferto;

- alla **F.P. Performance Horses SSD RL** l'ammenda di euro 3.000, ex art. 6.1 n. II.

MANDA

alla Segreteria degli Organi di Giustizia di comunicare la presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale ed ai Deferiti presso i loro difensori, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione.

PRESIDENTE: *F. to* Avv. Stefano Ciulli

COMPONENTE - RELATORE: *F.to* Avv. Giorgio Santini

COMPONENTE: *F.to* Avv. Massimiliano Di Girolamo

Depositata in data 11 aprile 2026.